



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione V – Accesso al credito e incentivi fiscali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2021, n. 246 recante “*Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole*”, istituito, ai sensi del citato articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 3 del richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021 che prevede che la Direzione generale per gli incentivi alle imprese può avvalersi sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società “*in house*”, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2020, n. 61 recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*”;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con D.P.C.M del 18 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTI in particolare, l'articolo 5, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 192, concernente il regime speciale degli affidamenti *in house*, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti



e lo sviluppo di impresa S.p.A., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017, ai sensi del quale Invitalia è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, con la quale è stato disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - *Invitalia*;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che con nota prot. 0293564 dell'8 settembre 2021, il Ministero ha invitato l'Agenzia a presentare una proposta progettuale finalizzata a supportare la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero nella gestione dell'intervento agevolativo *Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole – FIA* di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente gli elementi utili a consentire la valutazione di congruità del valore economico della proposta;

CONSIDERATO che con nota prot. 0267545 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia ha trasmesso la proposta progettuale per l'attuazione dell'intervento agevolativo finalizzato alla concessione ed erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di imprese agricole – il cui reddito agrario sia determinato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività, corredata degli elementi richiesti per la valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;



CONSIDERATO che con nota firmata il 4 novembre 2021, la Divisione VI della Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato al Direttore Generale l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

CONSIDERATO che con nota prot. 0369459 del 4 novembre 2021, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha approvato la proposta progettuale trasmessa da Invitalia con nota del 28 ottobre 2021;

CONSIDERATO che in data 18 novembre 2021 è stata sottoscritta la *“Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione e gestione dell'intervento istituito dall'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti di imprese agricole che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività”*;

CONSIDERATO che la sopracitata Convenzione non ha acquistato efficacia, non avendo superato il controllo preventivo amministrativo contabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, in ragione delle osservazioni trasmesse con nota prot. 33310 del 25 novembre 2021;

CONSIDERATO che il Ministero, preso atto delle osservazioni di cui alla sopracitata nota del 25 novembre 2021, con nota prot. 0442175 del 23 dicembre 2021 ha comunicato ad Invitalia la decisione di adottare le ordinarie procedure di bilancio, tramite la nomina di un dipendente di Invitalia stessa quale funzionario delegato di contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 8, della legge n. 196/2009, con conseguente modifica della Convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2021. Pertanto, con la medesima nota, il Ministero ha richiesto ad Invitalia di trasmettere un'integrazione della su menzionata proposta progettuale, chiedendo di confermare altresì la perdurante validità degli elementi economici e temporali già oggetto di valutazione della congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che nota prot. 0000016 del 14 gennaio 2022, Invitalia ha trasmesso l'integrazione della proposta progettuale richiesta con nota del 23 dicembre 2021, confermando la validità degli elementi che hanno consentito al Ministero di valutare positivamente la congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il Ministero ritiene di poter confermare l'esito positivo della valutazione della congruità economica dell'offerta presentata da Invitalia anche a seguito dell'integrazione della proposta progettuale trasmessa con nota del 14 gennaio 2022;

TENUTO CONTO che in data 17 gennaio 2022 è stata sottoscritta la *“Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione e gestione dell'intervento istituito dall'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti di imprese agricole che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività”*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 33196 del 31/01/2022, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha richiesto all'Ufficio centrale di bilancio il ritiro del decreto direttoriale, prot. n. 59 del 18/01/2022, di approvazione della citata Convenzione del 17 gennaio 2022, al fine di apportare alcune modifiche all'articolo 2 dello stesso decreto;



CONSIDERATO che, con nota prot. n. 35080 dell'1/02/2022, l'Ufficio centrale di bilancio, riscontrando positivamente la predetta nota prot. n. 33196 del 31/01/2022, ha restituito la citata Convenzione del 17 gennaio 2022, unitamente al summenzionato decreto direttoriale prot. n. 59 del 18/01/2022;

TENUTO CONTO che in data 2 marzo 2022, ai sensi del precitato articolo 3, comma 1, del decreto 30 luglio 2021, è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito, anche *Soggetto gestore*) per la regolamentazione dei rapporti afferenti le attività di gestione del predetto Fondo;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”* che, all'articolo 3, stabilisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, tra l'altro, sui *“decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato”*;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, stabilendo che ai fini dell'applicazione del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni è pari a euro 5.225.000,00 al netto dell'IVA, e che il predetto importo è periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) 2021/1952 e (UE) 2021/1951 della Commissione europea del 10 novembre 2021, che fissano in euro 5.382.000,00 la richiamata soglia per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni con effetto dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 5 della citata Convenzione del 2 marzo 2022 fissa nella misura di euro 122.951,00, oltre all'IVA, gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di gestione della misura, importo è inferiore alla soglia prevista per gli altri contratti passivi dal richiamato articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che, pertanto, il presente decreto di approvazione non risulta soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

VISTA la nota prot. n. 87822 del 4 marzo 2022 con cui il *Soggetto gestore*, riscontrando la richiesta della Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 83358 del 2 marzo 2022, ha designato il dott. Pietro Bracci Testasecca per lo svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 6, comma 2, della summenzionata Convenzione del 2 marzo 2022;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, prot. n. 540 dell'8 marzo 2022, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Bracci Testasecca, l'incarico di funzionario delegato di contabilità ordinaria, ex articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, e del pagamento dei corrispettivi in favore del *Soggetto gestore* di cui all'art. 5 della citata Convenzione del 2 marzo 2022;

TENUTO CONTO che, a seguito della richiesta di abilitazione del dott. Pietro Bracci Testasecca quale funzionario delegato, inoltrata dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, con nota prot. n. 101844 del 14 marzo 2022, l'Ufficio centrale di bilancio ha iscritto il



medesimo nel registro dei funzionari delegati (FD per il fondo per gli investimenti innovativi alle imprese agricole) in data 30 marzo 2022;

VISTA la circolare 21/2018, e in particolare i paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 29 del 16 marzo 2018, ha fornito le istruzioni sulla nuova gestione e contabilizzazione della spesa delegata;

VISTO il programma di spesa validato dal succitato funzionario delegato (FD per il fondo per gli investimenti innovativi alle imprese agricole) tramite il sistema Sicoge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 di Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, serie generale n. 39;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto 10 gennaio 2022 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

CONSIDERATO che le risorse assegnate all'intervento agevolativo dall'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari ad euro 5.000.000,00, sono state allocate sul capitolo 7435 pg 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che, con nota prot. n 60397 dell'11/02/2022, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha inoltrato all'Ufficio centrale di bilancio, tra l'altro, la richiesta di cancellazione e di reinscrizione a partire dall'annualità 2023 di una quota parte (euro 4.500.000,00) dei predetti 5.000.000,00 di euro, al fine di allineare gli stanziamenti di bilancio con il cronoprogramma dei pagamenti;

ACCERTATO che sul capitolo 7345, piano di gestione 1, sono iscritte come residui di lettera f) e risultano disponibili in termini di cassa risorse pari ad euro 500.000,00;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione della Convenzione del 2 marzo 2022)

1. È approvata la *Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione e gestione dell'intervento istituito dall'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato alla concessione ed erogazione di un*



contributo a fondo perduto nei confronti di imprese agricole che realizzino investimenti innovativi in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività, sottoscritta con firma digitale dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministratore Delegato del Soggetto gestore, in data 2 marzo 2022.

Articolo 2

(Corrispettivo spettante al Soggetto gestore)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione di cui all'articolo 1, al *Soggetto gestore* è riconosciuto un corrispettivo entro il limite massimo del 3 %, IVA inclusa, delle risorse pari ad euro 5.000.000,00 di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disponibili nel capitolo 7435 pg. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA inclusa, è erogato secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione di cui all'articolo 1.

3. L'IVA afferente al predetto corrispettivo è calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura.

Articolo 3

(Impegno)

1. Per le attività oggetto della Convenzione dettagliate nella proposta progettuale, alla stessa allegata, è impegnato in favore del funzionario delegato, dottor Pietro Bracci Testasecca (FD per il fondo per gli investimenti innovativi alle imprese agricole), associato al piano di gestione 1, capitolo 7435, l'importo di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

2. L'onere di cui al presente decreto graverà a carico del capitolo 7435, piano di gestione 1, dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022.

3. Il presente atto viene inviato agli Organi di controllo per i previsti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.